

Anno Prop. : 2016 Num. Prop. : 934

Determinazione n. 843 del 16/05/2016

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N° 59 – AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – DITTA ASD FANO RUGBY P.I.02383040413 SEDE LEGALE VIA BELLANDRA 46 COMUNE FANO (PU) STABILIMENTO VIA TOMASSONI 2 COMUNE FANO (PU)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 10 AMBIENTE - FONTI RINNOVABILI - PIANIFICAZIONE AMBIENTALE MONTONI FABRIZIO

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n° 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e le sue successive modifiche e integrazioni, di seguito indicate complessivamente come "L. 241/1990";
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n° 59, recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale (AUA), e le sue successive modifiche e integrazioni, di seguito indicati complessivamente come "D.P.R. 59/2013";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (Norme in materia ambientale) e le sue successive modifiche e integrazioni, di seguito indicati complessivamente come "D.Lgs. 152/2006";
- la legge 26 ottobre 1995, n° 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);
- decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n° 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4 quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n° 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n° 122);
- l'istanza della ditta in oggetto presentata al SUAP di Fano, assunta agli atti con protocollo n° 59627 del 22/09/2015, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale;
- le integrazioni registrate agli atti con prot 82153 del 31/12/2015;
- il verbale della seduta conclusiva della conferenza dei servizi del 19/01/2016, tenutasi presso il SUAP di Fano, registrato agli atti con prot 6153 del 29/01/2016;

- l'autorizzazione allo scarico con prescrizioni, registrata agli atti con prot 24353 del 02/05/2016, rilasciata da ASET spa con atto n.84/2016 del 06/04/2016;
- la relazione sugli esiti dell'istruttoria provinciale assunta agli atti con protocollo n° 25912 del 11/05/2016:

CONSIDERATO

- che dalla documentazione presentata si evince che il gestore ha richiesto la sostituzione dei seguenti titoli:
- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (acque reflue assimilate alle domestiche recapitanti in pubblica fognatura e provenienti da ristorazione annessa ad attività di associazione sportiva);
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

RITENUTO

- all'esito della propria autonoma valutazione, di condividere le risultanze della relazione sugli esiti dell'istruttoria provinciale;
- che il progetto presentato dalla ditta sia meritevole di approvazione per quanto attiene sia alle tecniche e alle tecnologie proposte sia alle modalità di conduzione degli impianti e delle attività presenti nello stabilimento:
- che quanto sopra attesti, di fatto, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale.

FATTA SALVA la transitorietà del presente atto in virtù di eventuali successive modifiche, rettifiche, integrazioni, aggiornamenti, diffide, sospensioni e revoche, anche a seguito di atti emanati dalle competenti autorità legislative, esecutive e giudiziarie.

VISTI

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e le sue successive modifiche e integrazioni, di seguito indicati complessivamente come "D.Lgs. 267/2000", e in particolare:

l'articolo 107 concernente le "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

l'articolo 147 bis concernente il "Controllo di regolarità amministrativa e contabile".

- l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

- gli articoli 41, 42 e 44 dell'adeguamento del Regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera della Giunta provinciale 11 luglio 2003, n° 272 che modifica e integra le disposizioni di cui alla delibera della Giunta provinciale 17 novembre 1998, n° 420, concernenti la responsabilità dirigenziale e le competenze dei Dirigenti di Servizio;
- l'articolo 56 dello Statuto di questa amministrazione provinciale concernente le funzioni dirigenziali connesse all'affidamento delle responsabilità di Servizio.

RILEVATO che il Responsabile della Struttura Organizzativa procedente non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'articolo 6 bis della L. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto.

ACCERTATO che il Coordinatore del procedimento provinciale non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell'articolo 6 bis della L. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto, a seguito di rilascio di apposita dichiarazione in atti dello stesso Coordinatore del procedimento provinciale.

DETERMINA

di rilasciare al gestore *pro tempore* l'autorizzazione unica ambientale per lo stabilimento della ditta ASD FANO RUGBY P.I.02383040413 SEDE LEGALE VIA BELLANDRA 46 COMUNE FANO (PU) STABILIMENTO VIA TOMASSONI 2 COMUNE FANO (PU) come da documentazione tecnica allegata alla domanda assunta agli atti con protocollo n° 59627 del 22/09/2015 e successive integrazioni;

di stabilire che la presente autorizzazione unica ambientale sostituisce i seguenti titoli:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 (acque reflue assimilate alle domestiche recapitanti in pubblica fognatura e provenienti da ristorazione annessa ad attività di associazione sportiva);
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della Legge 26 ottobre 1995, n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

di stabilire che costituiscono parte integrante del presente atto i seguenti n. 2 ALLEGATI:

- copia conforme all'originale analogico della relazione sugli esiti dell'istruttoria provinciale assunta agli atti con protocollo n° 25912 del 11/05/2016;
- l'autorizzazione allo scarico con prescrizioni, firmata digitalmente e registrata agli atti con prot 24353 del 02/05/2016, rilasciata da ASET spa con atto n.84/2016 del 06/04/2016;

di adottare, per gli scarichi delle acque reflue, le prescrizioni impartite da ASET spa nell'autorizzazione rilasciata con atto n.84/2016 del 06/04/2016;

di prendere atto, in materia di inquinamento acustico, che l'attività verrà svolta nel rispetto della normativa vigente, come da dichiarazione del gestore allegata alla domanda, sottoposta alla valutazione del Comune, in qualità di autorità competente in materia, nel corso del procedimento;

di precisare che la violazione delle summenzionate prescrizioni e disposizioni è punita secondo i precetti specifici riportati all'interno degli allegati al presente atto e secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni di legge;

di precisare che il gestore è tenuto a comunicare per iscritto, tramite SUAP, ogni modifica di ragione sociale, Partita I.V.A., sede legale, legale rappresentante pro tempore, gestore pro tempore, al fine di consentire l'adeguato e tempestivo aggiornamento della propria posizione amministrativa in relazione al presente atto:

di precisare che il presente provvedimento viene inviato al SUAP responsabile del procedimento e che la sua validità è pari a quindici anni, decorrenti dal momento del rilascio al gestore da parte del SUAP; tale rilascio, che dovrà avvenire nelle forme previste dalla legge, dovrà altresì essere notificato sia alla Provincia di Pesaro e Urbino sia ai soggetti coinvolti nel procedimento. La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata almeno sei mesi prima della scadenza, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.P.R. 59/2013;

di precisare che il presente provvedimento riguarda esclusivamente i titoli abilitativi di cui all'articolo 3, comma 1, del D.P.R. 59/2013 e non sostituisce ulteriori autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, necessari alla regolare conduzione dell'attività;

di precisare che sono fatti salvi specifici e motivati provvedimenti restrittivi o integrativi da parte delle Autorità Sanitarie competenti per quanto riguarda la protezione della Salute Pubblica;

di precisare che la presente determinazione si intende adottata:

- fatti salvi e impregiudicati i diritti e gli interessi di soggetti terzi;
- in osservanza di tutte le leggi e i regolamenti in vigore, anche se non espressamente richiamati nel presente atto.

di precisare che ai sensi dell'art 6 bis della legge 241/90, non esistono situazioni di conflitti di interesse da parte del sottoscritto nei confronti dei destinatari del presente atto;

di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata presso l'albo pretorio on-line della Provincia di Pesaro e Urbino, a norma del regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 1 del 21/01/2016;

di rappresentare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L. 241/1990, che innanzi al T.A.R. Marche è possibile proporre azione di annullamento del presente atto per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere, nel termine perentorio e decadenziale di 60 giorni dal ricevimento del medesimo da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n° 104 e successive modifiche e integrazioni; contro il presente atto è altresì ammessa la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine perentorio e decadenziale di 120 giorni dal ricevimento del medesimo da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n° 1199 e successive modifiche e integrazioni;

di dare atto che il procedimento provinciale è stato coordinato dalla dott.ssa Elena Bracci e che gli atti concernenti la presente fattispecie possono essere visionati presso il Servizio 10 in intestazione, sito in Via Gramsci n° 7 a Pesaro.

Si attesta inoltre che dal presente atto non deriva, né può comunque derivare, un impegno di spesa a carico della Provincia di Pesaro e Urbino

Il Dirigente MONTONI FABRIZIO (Sottoscritto con firma digitale)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: D.P.R. 13 MARZO 2013, N° 59 – AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – DITTA ASD FANO RUGBY P.I.02383040413 SEDE LEGALE VIA BELLANDRA 46 COMUNE FANO (PU) STABILIMENTO VIA TOMASSONI 2 COMUNE FANO (PU)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 934 / 2016
Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
Pesaro, lì 13/05/2016
Il Dirigente MONTONI FABRIZIO (Sottoscritto con firma digitale) Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea
Il sottoscrittoin qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n delfirmata digitalmente comprensiva di n allegati, e consta di npagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge
Pesaro,// Firma